



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 26/06/2002

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA.

(Servizio di noleggio con conducente con autobus)

Art. 1 – Disciplina del Servizio

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.1.1991 n. 448, ovvero l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus con esclusione, pertanto, dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.6.1992 n. 21.

All'esercizio della professione di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- D.M. 20.12.1991 n. 448
- R.D. 18.6.1931 n. 773
- D.P.R. 24.7.1977 n. 616 art. 19 punto 8;
- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. 15.12.1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- Legge 5.2.1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.M. 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa);
- Circolare del Ministero dei Trasporti n. 6 del 12.1.1995
- Legge 8.6.1990 n. 142 art. 5 , come recepita dalla legge regionale n.48/91;
- Legge 7.8.1991 n. 241;
- Statuto Comunale.

Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Definizione della professione

Le imprese che svolgono la professione di cui all'art. 1, comma 1, provvedono al trasporto collettivo di persone offrendosi al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalle persone trasportate o dall'organizzatore del trasporto, mediante veicoli atti a trasportare oltre nove persone, autista compreso.

La definizione di autobus è contenuta nell'art. 54 comma 1 lett. b) del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Il trasporto è effettuato su richiesta dei trasportati, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il presente regolamento non si applica alle imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori ad uso proprio mediante autobus immatricolati ad uso privato e pertanto per fini non commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 448 del 1991.

Art. 3 – Condizioni di esercizio

L'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui all'art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), da rilasciarsi a persona individuale o società in possesso, nelle forme previste, dei prescritti requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 448/91, fatto salvo il potere di conferimento delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

La professione di cui al comma 1 può essere svolta direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci.

In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio della professione di cui al comma 1, sono le seguenti:

1. impresa individuale in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985;
2. impresa individuale non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale;
3. società cooperativa cui possono conferirsi nelle forme legali le licenze ed i relativi veicoli, iscrivibile al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
4. cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci delle titolarità della licenza nonché della qualità di titolari dell'impresa artigiana, industriale o commerciale, inscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985;
5. consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della Legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle Imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della sopra citata legge.

Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo titolare il cumulo di più autorizzazione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasporto di viaggiatori su strada, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Randazzo. E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

La persona che dirige l'attività di trasporto ai sensi degli articoli 6 e 15 del D.M. n.448/91 può dirigere l'attività di trasporto di una sola impresa.

Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti all'esercizio dell'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sono muniti di:

- un contrassegno con la dicitura "noleggio", da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
- un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Randazzo e relativo stemma comunale, numero dell'autorizzazione e dicitura in nero "NCC".

Le caratteristiche dei veicoli devono essere conformi a quelle previste dalle vigenti norme.

Art. 5 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

Prevvia autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6 – Ambiti operativi territoriali

I titolari di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada possono operare in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati della Comunità Economica Europea dove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

Art. 7 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada tutte le persone fisiche società, cooperative, consorzi, appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8 – Assegnazione delle licenze – Bando di pubblico concorso

Le autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli a persona fisica o società in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale stabiliti agli artt. 4, 5 e 6 del decreto 448/1991 .

Il concorso è indetto quando si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il

relativo Bando deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune di Randazzo per 20 gg consecutivi.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Il Bando deve indicare:

- a. il numero delle Autorizzazioni da assegnare;
- b. i titoli oggetto di valutazione e criteri preferenziali;
- c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d. il termine entro il quale l'apposita Commissione deve essere riunita per l'esame delle domande;
- e. l'indicazione che le domande devono arrivare in busta chiusa con la dicitura "domanda di partecipazione a concorso"

Art. 9 – Commissione di concorso e formazione della graduatoria.

L'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta dal Dirigente del Settore competente, dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e dal Dirigente dell'Ufficio Traffico.

La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione comunale nominato dal dirigente dell'Ufficio Competente

La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti TITOLI parametrati, utilizzando un massimo di 45 punti assegnabili:

1. caratteristiche e tipo del veicolo (veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, veicolo adeguato alle normative antinquinamento, etc) - fino a punti 6/45;
2. Residenza nel Comune di Randazzo del titolare della ditta individuale o sede legale della società alla data di pubblicazione del bando - fino a punti 5/45
3. titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, in possesso del titolare in caso di ditta individuale o del rappresentante legale nel caso di società - fino a 8/45
4. svolgere servizi di trasporto scolastico per il Comune di Randazzo - punti 5/45;
5. società cooperative con fini mutualistici - punti 5/45;
6. società a prevalenza femminile o impresa individuale femminile, ai sensi delle leggi sull'imprenditoria femminile - punti 8/45;
7. società a prevalenza giovanile o impresa individuale giovanile, ai sensi delle leggi sull'imprenditoria giovanile - punti 8/45.

La Commissione stabilisce, prima dell'apertura delle buste, i criteri di suddivisione del punteggio previsto dai precedenti punti 1, 3,4.

In caso di parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 30 (trenta giorni), ha validità di anni uno a decorrere dalla data dalla quale è stata approvata dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 10 - Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada sono presentate al Sindaco in esenzione di bollo, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

Nelle domande deve essere contenuta la dichiarazione, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 3 del DPR. N. 300/92, della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività per cui si richiede il rilascio dell'autorizzazione, ed in particolare:

1. il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del DM n. 448//91;
2. l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
3. non avere riportato condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o che limitino la libertà individuale salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale;
4. non avere in corso procedura fallimentare, né risulti di essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo l'intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942 n. 267;
5. il possesso del requisito della idoneità finanziaria;
6. le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
7. il possesso dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria;
8. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
9. non svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
10. non aver trasferito, nei cinque anni precedenti l'emissione del Bando, autorizzazioni di cui l'impresa era precedentemente titolare per il medesimo servizio;
11. il tipo e le caratteristiche dell'automezzo che si intende destinare al servizio.

Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione - Impedimenti soggettivi

La Commissione di concorso provvede a redigere la graduatoria delle domande pervenute.

Il Dirigente del Settore, sulla base della graduatoria e del numero delle autorizzazioni disponibili, provvede a comunicare l'assegnazione dell'autorizzazione agli interessati.

Entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, ai fini del rilascio della stessa, si provvederà ad acquisire la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e dichiarato al momento della presentazione della domanda, in particolare:

1. attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del DM n. 448/91;
2. titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, anche da parte dei soggetti diversi dal titolare che vi siano preposti (compresi nell'elenco di cui al n. 2 dell'art. 11 del presente regolamento), secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
3. per le imprese già esercenti l'attività, iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla Legge n. 443/85;

4. proprietà o comunque piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
5. disponibilità di una rimessa o di altro spazio idoneo a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio nel territorio del Comune di Randazzo;
6. certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla procura della Repubblica;
7. certificato del Tribunale dal quale risulti ciò di cui al punto 4 dell'art. 10 del presente regolamento;
8. relazione atta a dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, oppure, in alternativa, attestazione di affidamento rilasciata da azienda o istituto di credito ovvero da società finanziaria con capitale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a cento milioni, nelle forme di cui all'allegato A al D.M. 448/91, importo eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello stesso decreto;
9. certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone preposte alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
10. dichiarazione antimafia resa ai sensi della vigente normativa;
11. documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (fatto salvo quello relativo alla proprietà dell'automezzo da dimostrare entro 60 gg. dalla comunicazione dell'assegnazione - vedi punto 4 di questo articolo).
12. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compresi i terzi trasportati, con una copertura superiore di almeno un terzo rispetto ai massimali previsti dalla Legge.
13. licenza della scuola dell'obbligo posseduto dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente se, alla scadenza dei 90 gg. previsti, è dimostrato il possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività indicati nella domanda e risultanti dalla sopra elencata documentazione acquisita.

Se alla scadenza del termine dei 90 gg. non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni.

Costituiscono specifici **impedimenti soggettivi** al rilascio dell'autorizzazione:

- essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
- aver trasferito per atto tra vivi autorizzazione, di cui l'impresa era già titolare per il medesimo servizio, nei dieci anni precedenti l'emissione del bando.

Le variazioni che, successivamente al rilascio del titolo, intervengono nelle persone preposte alla guida, debbono essere comunicate al Sindaco allegando copia della patente, certificato di abilitazione professionale e certificazione medica.

Entro novanta giorni dall'inizio effettivo dell'attività, deve essere prodotta la documentazione di cui all'art. 16, comma 6, del DM n. 448/1991, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 12 - Inizio attività

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione, o dell'acquisizione del titolo per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art. 13 - Trasferibilità del titolo autorizzatorio

L'autorizzazione è parte della dotazione dell'impianto dell'azienda ed è trasferibile per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale a condizione che:

- il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno dieci anni
- oppure sia riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica dello stesso o del dirigente munito dell'idoneità professionale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del DM n. 448/91.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del DM n. 448/91, non è mai ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di esercizio provvisorio.

La domanda di rilascio della autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, così come avviene ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione secondo la procedura descritta nel presente regolamento.

Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non possono essere rilasciate, tramite concorso pubblico, altre autorizzazioni prima che siano trascorsi dieci anni dal trasferimento dell'ultima autorizzazione.

Art. 14 - Effettuazione dei controlli

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DM n. 448/91, le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e al presente regolamento.

L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento, in particolare in relazione alla perdita dei requisiti di idoneità morale e finanziaria.

Art. 15 - Norme comportamentali

Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:

1. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
2. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
3. prestare assistenza e soccorso ai viaggiatori durante tutte le fasi del trasporto;
4. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
5. consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai viaggiatori all'interno del veicolo, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
6. tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
7. conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.

E' fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- adibire alla guida del veicolo conducenti non in possesso dei requisiti professionali prescritti;
- utilizzare per lo svolgimento della professione un veicolo diverso da quello autorizzato;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune.

Sono comunque a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 16 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 17 - Trasporto delle persone handicappate

Il conducente del veicolo presta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone handicappate debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 3 del DPR n. 384/78.

Art. 18 - Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della M.C.T.C. è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di

manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente del Settore competente che dispone la sospensione dell'autorizzazione.

E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del veicolo con altro idoneo.

Art. 19- Tariffe

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati da imprese che esercitano la professione di trasporto di viaggiatori su strada si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.

Art. 20 - Trasporto bagagli ed animali

E' obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del viaggiatore, semprechè si tratti di effetti personali di limitato ingombro.

E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori tale specifica fattispecie.

Art. 21 - Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 22 - Organico dei veicoli.

In fase di prima applicazione del presente regolamento l'organico dei veicoli è costituito complessivamente da n 6 autorizzazioni.

Il rilascio delle autorizzazioni di esercizio, una per ogni veicolo, avviene sulla base delle disponibilità in organico in quanto non assegnate.

L'organico di cui al comma 1 è modificabile:

- a. a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concomitanti;

- b. per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai parametri di cui alla precedente lett. a).

Le modifiche di organico sono approvate dal competente organo deliberativo.

Art. 23 - Distrazione autobus dal servizio di linea al servizio fuori linea.

Fatta salva ogni diversa fattispecie disciplinata dal decreto 4.7.1994 circa la distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa, le imprese interessate al rilascio della certificazione comunale di cui all'art. 4 lett. c) del citato decreto, debbono inoltrare apposita domanda al Sindaco specificando:

1. il periodo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5 del già citato decreto;
2. il numero dei veicoli e la relativa capienza quanto a numero di posti che si intendono destinare, in via eccezionale, all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Le domande di cui al comma 1 debbono essere corredate con una relazione dettagliata, basata su elementi precisamente individuabili e verificabili atta a documentare le esigenze di trasporto per il periodo di riferimento.

E' in ogni caso condizione inderogabile per il rilascio della certificazione, anche ai fini del possesso dei necessari requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale, che l'impresa richiedente sia già titolare, in ambito comunale, di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada.

Ove siano effettivamente presenti situazioni di squilibrio fra domanda di trasporto relativa ad utenza il cui prelievo avvenga in ambito comunale e l'offerta riferibile alle autorizzazioni esistenti, si provvede, sentite le imprese richiedenti la certificazione al rilascio della certificazione per il periodo ed i veicoli necessari.

Al rilascio della certificazione provvede il Dirigente del Settore competente.

Art. 24 - Attività di controllo.

L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è svolta dalla Polizia Municipale.

Art. 25 - Sanzioni

Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.26;

- con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28.

L'esercizio dell'attività effettuato in connessione con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione è abusivo a tutti gli effetti.

Art. 26 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 110 del R.D. 3.3.1934 n. 339 e dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 52,00 ad un massimo di €. 258,00 per la violazione dell'art. 4 comma 1, salvo che la mancanza dei contrassegni non sia imputabile a volontà dell'interessato, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 15 e per le violazioni all'art. 17 commi 1 e 2;
- b. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 516,00 per la violazione all'art. 3 comma 2;
- c. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.032,00 per le violazioni all'art. 3 comma 1;
- d. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 52,00 ad un massimo di L. 516,00 per ogni altra violazione.

La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 27 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a. ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 26;
- b. utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- c. affidamento alla guida del veicolo a conducenti non in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Il periodo di sospensione della licenza è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione è disposta dal Dirigente del Settore competente.

Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata nei seguenti casi:

- a. perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale;
- b. ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art 27.

La revoca è disposta dal Dirigente del settore competente.

Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- b. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12;
- c. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art 12 o non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'attività al termine del periodo previsto dall'art. 18 del DM n. 448/91 per l'esercizio provvisorio;
- d. per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e. per mancata presentazione dei documenti previsti dall'art. 16 comma 6 del DM n. 448/91.
- f. Per trasferimento della sede dell'impresa o della rimessa in altro comune.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore competente.

Art. 30 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 31 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.M. 448/1991 nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e secondo la normativa vigente in materia in Sicilia.

EMENDAMENTI

Art. 3 comma 4 punto 3: dopo "società cooperativa cui" sostituire il verbo "sono" con "possono"

Art. 3 comma 7 : eliminare l'intero comma

Art. 9 comma 1: eliminare "e da n. 2 esperti in materia appartenenti ai Settori Polizia Municipale e Traffico, nominati dai rispettivi Dirigenti" e sostituire con " dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e dal Dirigente dell'Ufficio Traffico".

Art.9 comma 2 : sostituire " funzionario" con "dipendente" eliminare "con qualifica non inferiore alla sesta" e sostituire con " nominato dal dirigente dell'Ufficio Competente"

Art. 9 comma 3: eliminare " 50" e sostituire con "45"

Art. 9 comma 3 punto 1: eliminare "punti 15/50" e sostituire con "punti 6/45"

Art. 9 comma 3 punto 2 eliminare in toto ;

Art. 9 comma 3 punto 3: eliminare " 50" e sostituire con "45"

Art. 9 comma 3 punto 4: eliminare " 50" e sostituire con "45"

Art. 9 comma 3 punto 5: eliminare " 50" e sostituire con "45"

Art. 9 comma 3 punto 6: eliminare " essere associati" ; dopo società cooperative eliminare **e/o consorzi di imprese, purché esercitanti – e sostituire con le parole " fini mutualistici"**; eliminare "3/ 50" e sostituire con "5/45"

Art. 9 comma 3 punto 7: eliminare in toto e sostituire con " società a prevalenza femminile o impresa individuale femminile, ai sensi delle leggi sull'imprenditoria femminile - punti 8/45;

Art. 9 comma 3 punto 8: eliminare in toto e sostituire con " società a prevalenza giovanile o impresa individuale giovanile, ai sensi delle leggi sull'imprenditoria giovanile - punti 8/45;

Art. 9 comma 4: dopo " punti" eliminare " 2 - 7- 8 "

Art. 9 comma 6: alla seconda riga dopo la parola " validità di" eliminare " tre" ; inserire "uno" dopo la parola " anni"

C:\Documenti\EMENDAMENTI.doc